



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Armone, all'udienza del 22 gennaio 2015, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione nella causa iscritta al n. 20278/2014 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA



elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 2, presso lo studio degli avv. Filippo Aiello e Francesco Americo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

**MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO**

rappresentati e difesi dalla dott.ssa  ex art. 417-bis c.p.c. giusta delega in atti, domiciliati in Roma presso la sede di via N. Parboni, 6;

resistente

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
resistente contumace**


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 18 giugno 2014, la ricorrente ha esposto:
 - a. di essere dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) con la qualifica di assistente amministrativo e di essere beneficiaria della 2^a posizione economica;



- b. di avere ricoperto nell'anno scolastico 2011-2012, giusta decreto dirigenziale n. 470 del 1.9.2011, le funzioni superiori di Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA);
 - c. di avere diritto, per l'esercizio di tali funzioni e in forza dell'art. 69 del CCNL 4 agosto 2005, a un'indennità pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento tra il DSGA e l'assistente amministrativo, pari a € 5.868,81;
 - d. di essersi invece vista corrispondere, per l'anno scolastico 2011-2012, la somma di € 3.576,30 (busta-paga febbraio 2013), presumibilmente sulla base di una nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 7.12.2012 (cd nota IGOP), in base alla quale dall'indennità di funzioni superiori pari al suddetto differenziale andrebbe detratto l'emolumento eventualmente percepito in base alla posizione economica orizzontale.
2. Sulla base di queste premesse e ritenendo illegittima la decurtazione operata, la ricorrente chiede al Tribunale di voler condannare le Amministrazioni convenute al pagamento della differenza, quantificata in € 2.292,51, oltre accessori e spese.
 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e facendo in ogni caso rilevare che la somma versata alla ricorrente in busta-paga era pari all'imponibile fiscale, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali.
 4. Il MIUR è invece rimasto contumace.
 5. In via preliminare, va circoscritto l'oggetto del giudizio. Pur avendo fatto alcuni riferimenti al fatto che lo svolgimento delle funzioni superiori di DSGA è proseguito anche negli anni successivi al 2011-2012 e pur lamentando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, l. 228/2012, nella parte in cui sancisce la modalità di calcolo dell'indennità in senso conforme alla citata nota IGOP a partire dall'anno scolastico 2012-2013, la ricorrente ha chiesto la condanna delle resistenti al pagamento di una somma, corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto spettante, limitatamente all'anno scolastico 2011-2012. Lo si ricava dal semplice raffronto tra la somma richiesta e il foglio di lavorazione prodotto dal MEF, da cui si desume che la somma di € 3.576,30, accreditata alla ricorrente e da lei contestata, corrisponde all'indennità di funzioni superiori per l'anno 2011-2012, decurtata del beneficio economico in godimento e al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali. Così limitata la domanda, non possono essere prese in considerazione le argomentazioni riguardanti la presunta illegittimità dell'art. 1, commi 44 e 45, l. 228/2012, posto che tale disposizione espressamente fa decorrere la modalità di calcolo ivi prevista dall'anno scolastico 2012-2013 e il MEF non ha fatto leva su di essa per gli anni precedenti.



6. Svolta questa delimitazione preliminare, la domanda è fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di seguito precisati.
7. Il MEF non contesta – salvo quanto si dirà più avanti sui conteggi specifici – di aver provveduto a versare alla  la somma di € 3.576,30 secondo le modalità di calcolo indicate nella citata nota IGOP, di aver cioè unilateralmente variato l'ammontare del compenso spettante all'assistente amministrativo che eserciti le funzioni di DSGA, sulla base di una propria interpretazione del combinato disposto delle norme collettive di riferimento, che a sua volta trova avallo nella citata nota generale IGOP. In particolare, sostiene il MEF che l'indennità di funzioni superiori fosse, già negli anni scolastici anteriori al 2012-2013, incompatibile con il compenso per la valorizzazione professionale ATA di cui alcuni assistenti amministrativi godevano ex art. 2 della sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 CCNL 2007, “in quanto l'indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente amministrativo”.
8. In tal modo, il MEF mostra di trascurare sia il dato letterale della sequenza contrattuale, dove non è previsto – come pure sarebbe stato possibile – alcun assorbimento dell'un emolumento nell'altro, sia il dato funzionale, dato che il compenso per la valorizzazione professionale ATA è sganciato dall'effettivo assolvimento delle funzioni superiori ed è piuttosto legato all'esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione. Poiché i due emolumenti assolvono a funzioni diverse, in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono.
9. Alla luce di ciò, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la differenza economica non corrisposta, nella misura però di € 1.800,00 e non di € 2.292,51.
10. Non è chiaro infatti come la ricorrente abbia calcolato tale ultima cifra. Da un lato, la ricorrente non ha tenuto conto che la somma di € 3.576,30 a lei accreditata è al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, cosicché la somma lorda a lei effettivamente versata – da comparare con quella rivendicata – è quella di € 4.025,19, indicata dal MEF nel foglio di lavorazione sub doc. 4 del fascicolo di parte resistente. Dall'altro lato, non si comprende la fonte delle cifre indicate nel prospetto riportato alle pag. 8 e 9 del ricorso. E' invece corretta la modalità di calcolo prescelta dal MEF, che ha calcolato il differenziale tra i due livelli stipendiali, senza includervi la tredicesima (che in effetti non fa parte del livello stipendiale base), e ha poi moltiplicato tale differenziale per tredici mensilità, trattandosi di una indennità retributiva che va corrisposta appunto per tredici mensilità.
11. La illegittima decurtazione si riduce dunque a € 1.800,00 che è appunto l'ammontare della maggiorazione in godimento alla ricorrente per effetto della sua posizione economica di 2[^]



fascia. Sulla somma indicata vanno calcolati gli interessi di legge, trattandosi di credito di lavoro pubblico non soggetto a rivalutazione.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Territoriale dello Stato, con ricorso depositato il 18 giugno 2014, nella causa iscritta al n. 20728/2014 R.G.A.C.:

- a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in qualità di datore di lavoro, e il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di soggetto competente a erogare i trattamenti retributivi, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 1.800,00, oltre interessi come per legge, per la causale di cui a ricorso;
- b) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] liquidandole in complessivi € 1.200,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Roma, 22 gennaio 2015

Il Giudice

Giovanni Armone

